

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

Lettera Circolare ¹

(v. anche integrazioni apportate dalla LC prot. P1415/4106 del 24/07/96; N.d.R.)

Prot. N° P2168/4106 Sott. 40

Roma, 27 settembre 1994

OGGETTO: Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 mc, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitore di polietilene.

Il Decreto Ministeriale 31 marzo 1984 indica al titolo III le modalità di installazione dei serbatoi dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ ed in particolare il punto 3.2 fornisce le prescrizioni per i serbatoi interrati.

Stanno pervenendo a questa Direzione, da parte di alcune ditte produttrici di serbatoi di gas di petrolio liquefatto, istanze intese ad ottenere l'autorizzazione ad installare serbatoi interrati di g.p.l. secondo criteri innovativi, già in uso in altri paesi della Unione Europea, consistenti nella eliminazione della cassa di contenimento in conglomerato cementizio sostituita con un contenitore in polietilene assemblato in fabbrica assieme al serbatoio, che assicura le stesse caratteristiche funzionali della cassa in conglomerato cementizio, anche ai fini della sicurezza.

Le suddette istanze sono state sottoposte all'esame del Comitato centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi che, vista la documentazione tecnica prodotta e l'esito delle prove di laboratorio effettuate sui prototipi del manufatto, richiamandosi alle funzioni che assolve la cassa di contenimento (proteggere dalla corrosione il serbatoio, resistere alla spinta del terreno e/o della falda circostante, impedire la diffusione del gas nel terreno circostante nel caso in cui si verifichi una perdita dal serbatoio o dai dispositivi di funzionamento, impedire l'infiltrazione dell'acqua all'interno della cassaforma), ha ritenuto che l'installazione del suddetto manufatto possa essere accettata in quanto equivalente, ai fini della sicurezza, alla installazione del serbatoio in cassa di contenimento in conglomerato cementizio secondo le disposizioni di cui al citato punto 3.2 del D.M. 31 marzo 1984.

Stante che una autorizzazione in difformità delle norme in vigore può essere concepita unicamente in deroga secondo le procedure previste dall'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, in considerazione comunque che deroghe da parte degli organi centrali rappresenterebbero, per il caso di specie, un atto meramente formale, al fine di snellire le procedure per evitare aggravii di lavoro puramente burocratico, si dispone che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in attesa di una modifica del citato D.M. 31.3.1984 ed in una prima fase di applicazione, possano procedere direttamente all'approvazione di depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità non superiore a 5 m³ che prevedano l'utilizzo di tali manufatti costituiti dal serbatoio e dal contenitore a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti e modalità di installazione.

1) Requisiti del serbatoio e del contenitore

- Il serbatoio deve essere metallico, realizzato, installato e verificato in conformità delle norme vigenti per gli apparecchi a pressione e dotato dei previsti dispositivi di sicurezza ed accessori.

- La superficie esterna del serbatoio deve essere opportunamente trattata per resistere a fenomeni di corrosione.

- Il contenitore deve essere realizzato in polietilene ad alta densità di caratteristiche qualitative non inferiori a quelle prescritte dalla norma UNI-ISO 4437 (luglio 1988 - Tubi in polietilene per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili).

- Il contenitore deve essere realizzato in modo da permettere l'estrazione del serbatoio per consentire le previste verifiche periodiche.

- Il contenitore, nelle sue parti costitutive deve resistere alla spinta del terreno e/o della falda circostante; deve impedire l'infiltrazione d'acqua al suo interno e la diffusione di g.p.l. nel terreno circostante nel caso in cui si verifichi una perdita dal serbatoio e/o dai dispositivi di sicurezza ed accessori.

- L'insieme contenitore-serbatoio deve essere opportunamente ancorato ad un basamento in conglomerato cementizio esterno al contenitore, avente geometria e peso idonei a contrastare la spinta idrostatica ed a rendere inamovibile il contenitore.

- Il contenitore deve essere dotato di apposito pozzetto per il contenimento dei dispositivi di sicurezza ed accessori del serbatoio.

¹ Superata dall'entrata in vigore del DM 14/05/2004, tranne per quelli commercializzati entro il 29 maggio 2002. N.d.R.

Tale pozzetto deve essere sigillato rispetto al volume del contenitore in cui è ubicato il serbatoio, in modo che eventuali perdite dai suddetti dispositivi rimangano confinate all'interno del pozzetto stesso.

- Il pozzetto deve essere completamente interrato e protetto superiormente con un coperchio realizzato in polietilene di classe 1 di reazione al fuoco. Il requisito di reazione al fuoco dovrà essere certificato da laboratorio autorizzato.

- Il coperchio deve essere realizzato a doppia parete, con intercapedine di spessore non inferiore a 4-5 cm, riempita con materiale isolante ed incombustibile.

- Il coperchio, installato sulla struttura del contenitore, deve resistere ad un carico statico non inferiore a 1.000 kg/m²

- Il coperchio deve essere dotato di idonea chiusura che consenta l'accessibilità al pozzetto ai soli operatori di manutenzione e travaso.

- Il sistema di chiusura deve essere comunque tale da consentire l'esplosione del coperchio per una sovrappressione, all'interno del pozzetto, non superiore a 600 mbar, dovuta a fuoriuscita di g.p.l. dai dispositivi di sicurezza ed accessori.

- Le dimensioni del pozzetto devono essere tali da garantire una distanza di 20-30 cm tra la parete interna del coperchio e la sommità dei dispositivi di sicurezza ed accessori.

2) Modalità di installazione

- L'utilizzo dei serbatoi interrati collocati in contenitori di polietilene è consentito per sole utenze di civile abitazione e per serbatoi di capacità singola non superiore a 3.000 lt.

- Quando il serbatoio ed il relativo contenitore sono installati ad una distanza inferiore a 5.00 m da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa costituita da un cordolo di altezza minima di 0,20 m posta ad una distanza non inferiore a 1,5 m dal serbatoio.

- La realizzazione della recinzione prevista al punto 4.6 del D.M. 31 marzo 1984 non è necessaria.

- Dovranno essere osservate le distanze di sicurezza previste dal D.M. 31 marzo 1984 per i serbatoi interrati.

In prossimità al deposito deve essere installata apposita cartellonistica così come previsto dal D.M. 31 marzo 1984 al punto 4.7 lettere c) e d).

Le caratteristiche ed i requisiti del contenitore e del relativo serbatoio dovranno essere dichiarate dalla ditta costruttrice che dovrà allegare la necessaria certificazione ed inoltre specificare le relative modalità di installazione e manutenzione.

La ditta incaricata dell'installazione e della manutenzione dovrà rilasciare opportuna dichiarazione dalla quale risulti che le suddette operazioni sono state effettuate in conformità alle specifiche fornite dalla ditta costruttrice.